

CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA DI CIVITA.S S.R.L. UNIPERSONALE

CIG: 7570016ECF

Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO

L’oggetto dell’appalto consiste nella fornitura del servizio di postalizzazione, con piena assunzione di responsabilità sui risultati, della corrispondenza della Civita.S., principalmente connessa all’attività di accertamento e riscossione dei Tributi Locali di competenza del Comune di Civitanova Marche, di cui la Civita.S. è concessionaria in forza di Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 03/02/2010 e di contratto Rep. 4169 del 15/06/2010. In particolare l’affidamento avrà ad oggetto il recapito ai contribuenti della posta ordinaria/prioritaria e raccomandata, nonché l’effettuazione delle notifiche giudiziarie nei casi previsti dal presente capitolato speciale, in cui il recapito a mezzo posta raccomandata non sia andato a buon fine. Relativamente alle notifiche l’aggiudicatario espletterà l’incombente solo dal momento in cui, compiutamente perfezionata l’apertura al mercato della relativa attività, potrà provvedervi in proprio. Sino a tale momento si avvarrà del fornitore del servizio universale, Poste Italiane S.p.A. In ogni caso deve essere garantita da parte dell’aggiudicatario la copertura di un quantitativo minimo pari all’80% dei volumi oggetto di gara.

Esula dal presente appalto la postalizzazione degli atti relativi all’attività di riscossione coattiva dei tributi, adempimento compreso nel contratto di concessione avente ad oggetto tale specifica attività.

In particolare la corrispondenza riguarderà:

- Comunicazioni TARSU/TARES/TARI;
- Comunicazioni ICI/IMU;
- Comunicazioni TASI;
- ogni altra comunicazione richiesta da parte della stazione appaltante.

Il servizio dovrà essere svolto relativamente ai contribuenti del Comune di Civitanova Marche, fermo restando che gli indirizzi di spedizione possono essere distribuiti su tutto il territorio nazionale e internazionale.

Lo svolgimento del servizio in oggetto deve intendersi comprensivo del preventivo ritiro degli invii in partenza come meglio specificato al successivo articolo 6 del presente capitolato.

Art. 2 – IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO E PREZZI A BASE D’ASTA

L’importo presunto complessivo del servizio di postalizzazione posto a base di gara è pari ad Euro 216.300,00, oltre IVA, così suddiviso:

- a) servizio di recapito della posta ordinaria/prioritaria: Euro 63.000,00;
- b) servizio di recapito della posta raccomandata: Euro 97.560,00;
- c) servizio di notificazione giudiziaria degli atti per i quali il recapito a mezzo posta raccomandata non sia andato a buon fine: Euro 55.740,00.

Tale valore è determinato in base al numero di invii e al peso usuale del plico da spedire, stimati sulla base degli invii dell'anno 2016, moltiplicato per ciascuno dei prezzi unitari posti a base di gara, come di seguito indicati:

(i) Recapito posta ordinaria/prioritaria: n. invii 35.000 annuo - costo unitario: euro 0,60 più iva

(ii) Recapito posta raccomandata: n. invii 10.840 annuo - costo unitario: euro 3,00 più iva

(iii) Notifiche atti giudiziari: n. 1.800 annuo, di cui:

- fino a 20 grammi - n. invii 1000 annuo: costo unitario 6,80 più iva;
- da 20 a 100 grammi - n. invii 800 annuo: costo unitario 7,85 più iva;

I numeri stimati annui sopra indicati vanno moltiplicati per i tre anni di durata dell'appalto.

Nella base di gara sono compresi gli oneri per la sicurezza di competenza dell'aggiudicatario, mentre non sono previsti costi di sicurezza per interferenza, in quanto dallo svolgimento del servizio non derivano rischi interferenziali ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 3 – DURATA DELL'APPALTO

Salvo quanto previsto al successivo periodo, l'appalto avrà durata pari a 3 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data di affidamento del servizio in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice.

Il contratto cesserà anticipatamente qualora, prima della scadenza naturale, il corrispettivo maturato dall'appaltatore raggiungerà la soglia comunitaria.

Costituisce facoltà della Civita.S. disporre, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice, la proroga tecnica del servizio, alle medesime condizioni, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, nonché ricorrere all'ampliamento o alla diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 4 – MODALITA' ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

All'Appaltatore sono richiesti i servizi relativi a:

- Ritiro
- Affrancatura
- Recapito
- Reportistica

In particolare dovrà operare osservando le seguenti prescrizioni minime:

4.1. Ritiro delle comunicazioni da inviare

a) il ritiro delle comunicazioni da inviarsi da parte della stazione appaltante, di qualunque genere siano, deve avvenire, con esclusione dei giorni festivi tale intendendosi anche il sabato, nella fascia oraria compresa tra le 11.00 e le 13.00, presso la sede della Civita.S. o presso altre sedi che saranno indicate dalla stazione appal-

tante con un preavviso di 10 giorni, con la seguente frequenza: ogni mercoledì e ogni venerdì. L'appaltatore dovrà, in ogni caso, ritirare la corrispondenza su richiesta della stazione appaltante comunicata con preavviso minimo di due ore.

b) contestualmente al ritiro l'appaltatore dovrà ritirare la distinta giornaliera di consegna predisposta dalla stazione appaltante o dalla società appaltatrice che svolge per conto della Civita.S. il servizio di stampa e imbustamento; sarà cura dell'appaltatore verificare contestualmente che quanto ritirato corrisponda esattamente con quanto riportato nella distinta di consegna. In tale sede l'appaltatore dovrà sottoscrivere la sopra detta distinta di consegna, apponendo data e firma sull'apposita sezione.

In caso di non corrispondenza tra quanto indicato nella distinta di consegna e quanto ritirato, la Civita.S. dovrà procedere ad una verifica in contraddittorio, eventualmente anche con la società appaltatrice che svolge per conto della Civita.S. il servizio di stampa e imbustamento, provvedendo conseguentemente all'aggiornamento della distinta.

c) Civita.S., a suo insindacabile giudizio, può variare e/o modificare in qualsiasi momento, previo avviso da comunicare entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi a mezzo di racc. A/R e/o PEC, il numero e/o l'indirizzo delle sedi presso le quali effettuare il ritiro degli invii in partenza senza che l'appaltatore possa rifiutarsi e/o pretendere ulteriori compensi rispetto a quanto stabilito.

d) Civita.S., a suo insindacabile giudizio, potrà altresì variare e/o modificare in qualsiasi momento, previo preavviso di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi a mezzo di racc. A/R e/o PEC, gli orari di cui al precedente punto a), senza che l'appaltatore possa pretendere ulteriori compensi rispetto a quanto stabilito.

4.2. Affrancatura

L'appaltatore dovrà provvedere all'affrancatura/marcatura di tutta la corrispondenza, di plichi, pacchi, stampe e di quant'altro si renda necessario spedire, nonché dovrà compilare le ricevute e gli avvisi di ricevimento delle raccomandate, estraendo i dati dalle buste.

4.3. Recapito documenti

a) a seguito del ritiro dei documenti l'appaltatore dovrà provvedere alla consegna di ciascun documento al destinatario entro e non oltre il termine di 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di ritiro ed accettazione riportata sulla distinta di consegna.

b) in caso di mancato recapito, sarà cura dell'appaltatore indicarne il motivo sulla busta stessa. I documenti non recapitati dovranno essere restituiti alla stazione appaltante entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla data di ritiro ed accettazione riportata sulla distinta di consegna.

Al fine della verifica del rispetto del termine di consegna di cui al precedente articolo 4.3. lett. a), i documenti non recapitati e riconsegnati alla Civita.S. entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni lavorativi di cui al precedente articolo 4.3. lett. b), si riterranno come regolarmente consegnati.

La consegna del plico dovrà avvenire con accertamento e indicazione della qualifica della persona abilitata per legge a ricevere le comunicazioni che ritirerà la corrispondenza, l'indicazione dell'ora e del giorno ed ogni informazione utile per accertare l'esattezza del recapito.

Qualora il primo recapito non vada a buon fine, l'appaltatore si impegna ad effettuare un secondo recapito in orario e giorno diverso dal primo recapito, senza ulteriori aggravii a carico di Civita.S., fatta salva l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 13.

Qualora anche il secondo recapito non vada a buon fine per assenza del destinatario o di altro soggetto abilitato per legge a ricevere le comunicazioni l'appaltatore è obbligato a lasciare un avviso di tentata consegna (avviso di giacenza) nella cassetta domiciliare del destinatario con indicazione del punto di giacenza ove il destinatario potrà ritirare la corrispondenza in giacenza. Qualora il punto di giacenza non sia presente nel CAP o nel Comune di consegna, l'appaltatore dovrà assicurare un servizio alternativo di consegna della giacenza al destinatario. In proposito l'appaltatore potrà effettuare la riconsegna a domicilio solo previo appuntamento richiestogli telefonicamente dal destinatario. L'appaltatore deve assicurare un tempo di giacenza pari ad almeno 30 giorni solari decorrenti dalla data di consegna dell'avviso di giacenza.

Qualora il nominativo del destinatario non compaia nella cassetta postale o il destinatario sia irreperibile l'appaltatore non dovrà procedere alla consegna e, in deroga alla precedente lettera b), dovrà restituire la corrispondenza alla stazione appaltante entro 10 (dieci) giorni dalla data di ritiro ed accettazione riportata sulla distinta di consegna, per poi procedere, dietro richiesta della medesima, alla notifica giudiziaria.

L'appaltatore dovrà, entro 10 (dieci) giorni dalla data di accettazione e di ritiro della distinta di consegna, fornire inoltre alla Civita.S. un file excel contenente le informazioni inerenti la consegna o il mancato recapito ed ogni altra notizia utile accertata, nonché tutte le informazioni comunque richieste dalla stazione appaltante.

La tipologia ed il tracciato del file saranno indicati dalla Civita.S. al momento dell'aggiudicazione della gara.

4.4. Reportistica e rendicontazione

L'appaltatore dovrà:

a) mettere a disposizione della stazione appaltante accessi al portale con visibilità in tempo reale del tracking di ciascun recapito, attraverso un sistema di consegna con data e ora certa;

b) fornire, su base mensile, un'adeguata reportistica (sia in formato elettronico che cartaceo, sulla base delle indicazioni della stazione appaltante) atta alla verifica ed alla contabilizzazione delle attività effettuate, riportante le seguenti informazioni:

b1)-numero complessivo degli invii ricevuti per il recapito suddivisi per area di destinazione;

b2)-data e ora di ritiro degli invii;

b3)-data e ora di fine recapito degli invii;

b4)-numero degli invii il cui recapito non è stato effettuato entro i termini previsti di cui al precedente articolo 4.3. lett. a) e 4.3. lett. b);

c) provvedere alla trasmissione, con cadenza mensile, di un report (sia in formato elettronico che cartaceo, sulla base delle indicazioni della stazione appaltante) a certificazione degli invii eseguiti e delle consegne effettuate, riportante le seguenti informazioni:

c1)-destinatario;

c2)-indirizzo destinatario;

c3)-oggetto della comunicazione inviata;

c4)-data di invio;

c5)-data di consegna;

c6)-data eventuale mancato recapito;

c7)-causale eventuale mancato recapito;

c8)-data restituzione al mittente dell'avviso di ricevimento nel caso di invio di raccomandate.

La Civita.S. si riserva la facoltà, previa comunicazione da inviare con preavviso di n. 7 (sette) giorni naturali e consecutivi a mezzo di racc. A/R e/o di PEC, di modificare/integrare i report di cui sopra senza che ciò possa costituire motivo per l'appaltatore per la richiesta di ulteriori compensi oltre quelli contrattualmente stabiliti.

Art. 5 - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore, prima dell'inizio dello svolgimento del servizio, deve istituire un gruppo operativo dedicato alla stazione appaltante. All'interno del suddetto gruppo dovrà essere prevista la figura del Responsabile del servizio, avente la funzione di dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale dell'appaltatore e di dirimere, unitamente ai responsabili designati dalla stazione appaltante, ogni tipo di controversia o criticità eventualmente rilevata durante la fase di gestione del contratto. Il soggetto in parola dovrà dirigere e coordinare le attività, assumendo la piena responsabilità dei rapporti tra l'appaltatore e la stazione appaltante. E' al Responsabile che la stazione appaltante si rivolgerà per qualsiasi problematica che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio.

Il Responsabile del servizio dovrà essere un dipendente/collaboratore dell'appaltatore, con esperienza comprovata di almeno 5 anni nella gestione di servizi analoghi.

Il Responsabile dovrà essere reperibile nei giorni lavorativi e in orario lavorativo (dalle 8.30 alle 18.00) per la risoluzione di eventuali problematiche tecniche e operative; su richiesta della stazione appaltante, inoltre, dovrà garantire la sua presenza presso la sede della stessa.

Tutti i componenti del gruppo dedicato dovranno assicurare riservatezza sulla gestione dei dati e sul contenuto delle comunicazioni, nonché su ogni elemento/informazione di cui vengano a conoscenza in virtù dell'esecuzione del presente appalto.

L'appaltatore dovrà comunicare alla stazione appaltante i nominativi di tutti gli addetti allo svolgimento del servizio e dovrà dotarli di apposita tessera di riconoscimento.

L'appaltatore è responsabile della corrispondenza oggetto del presente appalto dal momento del ritiro.

L'appaltatore metterà a disposizione della stazione appaltante:

- una casella di posta elettronica dedicata;
- un numero di fax dedicato;
- un numero di telefono attivo nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 18.00 in tutti i gg. dell'anno lavorativi, ossia esclusi sabato, domeniche e festivi. Non saranno ammesse eventuali chiusure per scelte aziendali dell'appaltatore; nell'eventualità in cui ciò accedesse si addebiteranno penali per interruzione del servizio;
- un portale web con accesso qualificato per la conoscenza dello stato degli ordini di posta prioritaria e lo stato di gestione delle raccomandate.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e, per quanto compatibile, del D.Lgs. n. 196/03 l'appaltatore è tenuto alla più stretta riservatezza su tutto quanto dovesse venire a conoscenza in virtù delle attività affidate con il presente appalto. La diffusione o l'uso improprio di notizie e/o dati, comunque acquisite, costituirà motivo di risoluzione dell'appalto.

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, l'appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore e in quelli che potrebbero essere emanati durante il corso del contratto.

L'appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, L'appaltatore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le norme di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

I relativi oneri non daranno titolo ad ulteriori compensi all'appaltatore, in quanto il prezzo offerto in sede di gara è anche comprensivo di tutte le spese, sia dirette che indirette, per il personale.

L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei dipendenti, condizioni economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili in considerazione del settore economico di appartenenza, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. L'appaltatore è responsabile, nei confronti della stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte anche degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

L'appaltatore ha l'obbligo di adottare, nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente appalto, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale impiegato e resta inteso che esso assumerà ogni più ampia responsabilità sia civile sia penale nel caso di infortuni, obbligandosi a tenere indenne da ogni responsabilità la Civita.S..

L'appaltatore è altresì esclusivamente responsabile di qualsiasi danno o inconveniente causato nello svolgimento del servizio dal proprio personale addetto e solleva Civita.S. da ogni responsabilità, diretta o indiretta, per danni alle persone e alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo, che derivi dalle attività oggetto del presente appalto.

Art. 6 – VERIFICHE E CONTROLLI

La stazione appaltante potrà effettuare in qualsiasi momento, anche senza preavviso, verifiche, anche d'ufficio ed a campione, sull'attività svolta dall'appaltatore. L'appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'esito positivo dei controlli non esonera l'appaltatore da eventuali responsabilità derivanti da difetti, imperfezioni e difformità nell'esecuzione del servizio non facilmente riconoscibili o che comunque non fossero emersi all'atto dei controlli sopra citati.

Nel caso in cui durante tali verifiche emergano errori e/o inadempienze rispetto a quanto stabilito nel presente capitolato o, comunque, a quanto l'appaltatore si era impegnato in sede di gara, quanto accertato verrà formalmente documentato e contestato all'appaltatore.

Questo potrà presentare eventuali osservazioni entro e non oltre i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi, trascorsi i quali senza che siano emersi idonei elementi giustificativi la stazione appaltante non riconoscerà come eseguite le prestazioni oggetto di contestazione.

L'attività di controllo è lo strumento a disposizione della stazione appaltante per verificare l'efficacia del servizio in termini di qualità resa e per accertare la regolarità e la puntualità nell'esecuzione delle prestazioni.

Art. 7 - OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE

La stazione appaltante, al fine di consentire il corretto svolgimento del servizio oggetto d'appalto, garantisce che al momento del ritiro degli invii in partenza presso le sedi e nei giorni indicati al precedente articolo 4, la corrispondenza sarà consegnata all'appaltatore:

- suddivisa per tipologia (posta ordinaria/prioritaria - raccomandate A/R);
- già imbustata;
- corredata della distinta di consegna che l'appaltatore dovrà sottoscrivere al momento del ritiro.

Art. 8 - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera eeeee) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (più avanti denominato anche "Codice"); dunque il corrispettivo verrà determinato esclusivamente in ragione degli atti effettivamente postalizzati.

L'importo dei singoli servizi rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto.

Il corrispettivo comprende tutte le attività espletate e gli oneri sostenuti dell'appaltatore in virtù del contratto di appalto, compresi espressamente i costi relativi alla notificazione degli atti richiesta dall'appaltatore a Poste Italiane S.p.A. .

L'appaltatore emetterà mensilmente dettagliata fattura relativa a tutti i servizi svolti nel mese, evidenziando il quantitativo di corrispondenza consegnata per ciascuna diversa tipologia di invio ed i relativi prezzi unitari offerti.

Le fatture dovranno essere inviate alla Civita.S. in concomitanza al primo ritiro utile successivo alla data di emissione della fattura, e si provvederà alla liquidazione entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle medesime, ai sensi dell'art. 1 comma 5 del D.lgs. n. 192/2012, fatto in ogni caso salvo il riscontro dell'avvenuto completo e regolare adempimento delle prestazioni dovute e previa acquisizione di DURC regolare dell'appaltatore. In ogni caso, sull'importo netto di ciascuna fattura, verrà operata una ritenuta dello 0,50%. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale previa emissione della verifica di conformità delle prestazioni. A tal fine ogni fattura dovrà evidenziare il corrispettivo, la ritenuta nella suddetta percentuale e l'importo del corrispettivo, al netto della ritenuta medesima. La fattura a saldo dovrà riportare l'importo totale delle ritenute precedentemente effettuate.

La liquidazione della fattura potrà essere discrezionalmente sospesa dalla stazione appaltante nel caso di contestazioni o reclami, che interromperanno automaticamente i termini di pagamento delle fatture, in relazione alla parte di fattura contestata.

L'eventuale ritardo, per qualsiasi motivo, del pagamento delle fatture non potrà essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'appaltatore, il quale è tenuto a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dallo stesso.

Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile alla stazione appaltante, entro il termine sopra indicato, saranno dovuti esclusivamente gli interessi legali e l'appaltatore rinuncia a pretendere l'eventuale maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2 del codice civile.

La stazione appaltante potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c., quanto dovuto all'appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare alla Civita.S. a titolo di penale o a qualunque altro titolo.

In caso di aggiudicazione dell'appalto a un raggruppamento di operatori economici o consorzio ordinario, tutte le fatture delle società componenti l'operatore plurisoggettivo dovranno essere consegnate a cura della società mandataria. Il pagamento delle fatture avverrà in favore della mandataria e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata dell'Istituto al momento del pagamento in favore della sola mandataria.

In caso di inottemperanza agli obblighi in materia contributiva e retributiva, l'Amministrazione procederà a dar corso all'intervento sostitutivo della stazione Appaltante previsto all'art. 30 del Codice.

Nel caso in cui il contratto non dovesse essere sottoscritto, la stazione appaltante si impegna a riconoscere all'appaltatore i corrispettivi relativi alle prestazioni eventualmente svolte, senza che questi possa pretendere somme ulteriori, ad alcun titolo, nemmeno risarcitorio.

Le fatture dovranno altresì riportare il codice CIG e gli estremi identificativi del conto corrente prescelto per l'effettuazione delle transazioni relative al contratto medesimo, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 136/2010 e ss.mm.ii., pena l'impossibilità di procedere al pagamento delle medesime.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 (*"Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al governo in materia di antimafia"*) e s.m.i.

L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 136/2010 e s.m.i., entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. n. 445/2000.

La stazione appaltante non esegue alcun pagamento all'Impresa, in pendenza della comunicazione dei dati di cui sopra. Di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.

La stazione appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell'articolo 3, comma 1, della L. n. 136/2010.

L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui sopra, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

Art. 9 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO – SOSPENSIONE DEL CONTRATTO – MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA E VARIABILITÀ DELL'APPALTO

All'avvio dell'esecuzione del contratto la stazione appaltante redigerà verbale in contraddittorio con l'appaltatore.

In materia di sospensione del servizio si fa rinvio a quanto previsto all'art. 107 del Codice tenuto conto della natura del servizio.

L'appalto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12°, del Codice, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente contratto. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'appaltatore non può, per alcun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni al servizio assunto secondo le norme contrattuali. Egli ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che questa gli abbia ordinato.

Resta in ogni caso facoltà unilaterale della stazione appaltante recedere dal contratto a suo insindacabile giudizio in qualsiasi momento con semplice comunicazione a mezzo lettera raccomandata con preavviso di 30 gg. (trenta giorni) qualora venissero meno le condizioni che hanno determinato il servizio, e ciò senza che l'appaltatore possa accampare pretese di sorta per la risoluzione anticipata del contratto.

A tal fine si fa rinvio a quanto stabilito dall'art. 109 del D.lgs n. 50/2016.

Art. 10 - GARANZIE

L'aggiudicatario dovrà prestare le garanzie indicate nel disciplinare di gara, a cui si rinvia.

La garanzia definitiva, costituita secondo le norme specifiche di legge vigenti al momento dell'appalto, è a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'appalto, del risarcimento dei danni, nonché delle spese che eventualmente la stazione appaltante dovesse sostenere a causa di inadempimento o inesatto adempimento degli obblighi a carico dell'appaltatore.

Resta salvo per la stazione appaltante l'esperimento di ogni azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

L'appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui la stazione appaltante dovesse avvalersi, in tutto o in parte, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO – VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTO

In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1°, del Codice, è fatto divieto all'appaltatore di cedere il contratto.

Resta fermo quanto previsto agli artt 48, 106, comma 1°, lett. d), 110 del Codice, in caso di modifiche soggettive dell'esecutore del contratto.

E' ammesso il recesso di uno o più operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli operatori rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire.

Per l'esecuzione delle attività di cui al contratto, l'appaltatore potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del Codice nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto e dietro autorizzazione della stazione appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono.

Si precisa che, così come sancito dalla determinazione ANAC n.3 del 9.12.2014 – linee guida per l'affidamento degli appalti pubblici di servizi postali, *“per quanto concerne la postalizzazione, ovvero la consegna al fornitore del servizio universale [Poste Italiane S.p.A.] della corrispondenza che gli operatori privati aggiudicatari delle gare non sono in grado di consegnare, non sembrano rinvenirsi gli elementi essenziali tipici del contratto di subappalto”*.

Si rammenta che il servizio di postalizzazione, quand'anche affidato al fornitore universale Poste Italiane, dovrà intendersi ricompreso nel prezzo offerto in sede di gara dal concorrente.

Si ricorda, inoltre, che, secondo quanto chiarito dall'ANAC in data 14 aprile 2015, ad integrazione della citata determinazione n. 3/2014, l'affidamento a un soggetto terzo, estraneo all'organizzazione aziendale dell'affidatario, anche di una sola delle attività incluse nel servizio postale ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 261/1999 (raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione degli invii postali) configura la fattispecie del subappalto, con conseguente applicazione della disciplina prevista dall'art. 105 del Codice dei Contratti. Al contrario, non sono configurabili come subappalto la gestione della corrispondenza internazionale e la consegna della corrispondenza al gestore del servizio pubblico, non ravvisandosi in tali fattispecie gli elementi tipici del contratto in argomento.

In caso di subappalto, l'appaltatore sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'appaltatore sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contrattuali, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell'Appaltatore previste dall'art. 105, comma 8°.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:

- all'atto dell'Offerta l'appaltatore abbia indicato i servizi e le parti di servizi che intende subappaltare;
- l'appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

L'appaltatore che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso la stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a sé dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo dovrà altresì allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Salvo i casi di cui all'art. 105, comma 13, la Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto al ricorrere di una o più delle condizioni di cui all'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.

Fermo restando in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni, il contratto si intenderà altresì risolto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora si verifichi anche una sola delle circostanze sotto elencate:

- a) l'appaltatore violi la normativa sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.;
- b) l'appaltatore non abbia prestato o adeguato la garanzia definitiva stabilita per l'effettuazione del servizio;
- c) l'appaltatore violi il divieto di cessione, anche parziale, del contratto;
- d) l'appaltatore violi l'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
- e) la stazione appaltante contesti all'appaltatore, per cinque volte consecutive, il fatto che lo svolgimento del servizio non avviene con le modalità previste nel presente capitolato o nell'offerta;
- f) l'appaltatore sospenda il servizio senza giustificato motivo;
- g) all'appaltatore vengano applicate penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
- h) l'appaltatore perda i requisiti indicati come necessari in sede di gara;
- i) l'appaltatore non comunichi tempestivamente alla stazione appaltante eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
- j) l'appaltatore perda la capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- k) l'appaltatore violi per più di n. 3 (tre) volte le norme in materia di regolarità contributiva e fiscale;
- l) l'appaltatore violi le norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
- m) l'appaltatore proceda all'affidamento di subappalti non preventivamente autorizzati dalla stazione appaltante;
- n) l'appaltatore non cessi l'inadempimento e/o non ripristini la regolarità del servizio entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla contestazione intimata dalla stazione appaltante;
- o) l'appaltatore diffonda o utilizzi in modo improprio notizie e/o dati, comunque acquisiti, nel corso dell'esecuzione del contratto.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, la stazione appaltante comunicherà all'appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, imputabili all'appaltatore, la stazione appaltante procederà ad incamerare la garanzia prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione

della predetta garanzia, la stazione appaltante applicherà in danno dell'appaltatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni eventualmente subiti dalla stazione appaltante.

Nel caso riscontri una delle ipotesi sopra elencate la stazione appaltante formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnandogli un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto sopra previsto, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, la stazione appaltante gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dell'importo delle prestazioni relative al servizio regolarmente eseguito, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In sede di liquidazione finale del servizio, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il servizio ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del Codice.

Art. 13 – PENALI

Nel caso si verificassero inadempienze o irregolarità nell'espletamento dei servizi o nell'adempimento degli oneri posti a carico dell'appaltatore, tali da non determinare la necessità di risolvere il contratto, la stazione appaltante invierà al medesimo, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante PEC, formale contestazione scritta assegnandogli un congruo termine, non inferiore a 10 (dieci) giorni, per poter presentare le proprie controdeduzioni.

Decorso inutilmente tale termine ovvero nel caso in cui le controdeduzioni non siano ritenute adeguate, la stazione appaltante procederà direttamente all'applicazione delle seguenti penali e all'addebito degli eventuali danni derivanti dalle inadempienze riscontrate:

- a) mancato o ritardato ritiro della corrispondenza in partenza con la frequenza prevista al precedente articolo 4.1. lettera a): penale per ogni singolo giorno di calendario di mancato o ritardato ritiro pari ad € 100 al giorno;
- b) ritardo rispetto al termine di consegna indicato al precedente articolo 4.3. lett. a):
 - ritardo dal secondo giorno lavorativo fino al quarto giorno lavorativo successivi: penale pari al 25% del prezzo unitario per ciascuna tipologia di recapito per il numero effettivo delle consegne avvenute in ritardo per ogni giorno di ritardo;
 - ritardo dal quinto giorno lavorativo successivo alla data di effettiva consegna: penale pari al 70% del prezzo unitario per ciascuna tipologia di recapito per il numero effettivo delle consegne avvenute in ritardo per ogni giorno di ritardo;
- c) ritardo rispetto al termine di restituzione dei mancati recapiti di cui al precedente articolo 4.3.b):

- ritardo dal secondo giorno lavorativo fino al quarto giorno lavorativo successivi: penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
- ritardo dal quinto giorno lavorativo successivo fino all'adempimento della relativa prestazione: penale pari ad € 70,00 per ogni giorno di ritardo.

Qualora l'appaltatore, per responsabilità allo stesso imputabili, non rispetti il termine di inizio di cui al precedente articolo 3 del presente capitolato, la stazione appaltante si riserva di applicare una penale pari all'1 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine suddetto.

Le penali verranno detratte dal corrispettivo dovuto all'appaltatore.

L'importo complessivo delle penali applicate ai sensi del presente articolo non potrà comunque superare il 10% dell'importo totale di aggiudicazione.

Resta comunque salva la risarcibilità del danno ulteriore.

Art. 14 - RECESSO UNILATERALE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4°, del D.Lgs. 159/11, la stazione appaltante può inoltre recedere in via unilaterale dal contratto in qualunque momento in attuazione di quanto previsto all'art. 109 del Codice.

La stazione appaltante potrà pertanto recedere dall'appalto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile, dandone comunicazione all'appaltatore mediante formale comunicazione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante PEC, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni rispetto alla data di efficacia del recesso, decorsi i quali la stazione appaltante prenderà in consegna i servizi e ne verificherà la regolarità.

In tal caso, non spetterà all'appaltatore alcun indennizzo, risarcimento o riconoscimento alcuno a qualsiasi titolo, contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale ma, anche in deroga agli artt 1676 C.C. e 109 del Codice, unicamente il compenso per le prestazioni regolarmente eseguite sino all'avvenuto recesso e quindi sino al momento del ricevimento della comunicazione di recesso.

Art. 15 - ECCEZIONI, RISERVE E CONTESTAZIONI DELL'APPALTATORE

Tutte le eccezioni, riserve e contestazioni che l'appaltatore intenda formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla stazione appaltante.

A pena di decadenza detta comunicazione deve essere inviata entro 7 (sette) giorni dalla data in cui l'appaltatore ha conosciuto o avrebbe potuto conoscere usando l'ordinaria diligenza il fatto generatore dell'eccezione, riserva e/o contestazione.

A pena di decadenza, le eccezioni, riserve e contestazioni devono essere esplicate, con comunicazione scritta da inviarsi entro e non oltre i 7 (sette) giorni successivi, indicando le corrispondenti domande e le ragioni di ciascuna di esse.

È facoltà dell'appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

Qualora l'appaltatore non proponga le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati, decade dal diritto di farle valere.

Art. 16 - FORO ESCLUSIVO

Per ogni controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente capitolato speciale e del contratto di appalto, sarà competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria del Foro di Macerata.

Art. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI

Con riguardo alla fase di esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. e regolamento UE 679/2016, il trattamento dei dati personali forniti alle amministrazioni firmatarie viene svolto ai fini degli obblighi contrattuali.

I diritti dell'interessato sono quelli previsti dagli articoli 13 e 14, nonché da 15 a 21 del Regolamento. L'interessato può, nei casi previsti:

- a) chiedere l'accesso ai dati personali che lo riguardano e ottenerne copia;
- b) ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano;
- c) chiedere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano;
- d) ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano;
- e) ricevere i dati personali che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico ai fini dell'esercizio del diritto alla portabilità;
- f) opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano;
- g) revocare il consenso..

I dati suddetti vengono registrati con sistemi manuali ed informatizzati, sono resi disponibili al Settore Ragioneria della Regione Piemonte ed agli altri Settori regionali competenti per gli adempimenti relativi o connessi all'esecuzione del presente incarico, agli Enti ed Autorità cui la legge attribuisce poteri di controllo, nonché ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. n. 241/1990 s.m.i..

L'Appaltatore è tenuto al vincolo di riservatezza sulle informazioni, sulle circostanze e sui contenuti dei quali venisse a conoscenza nel corso dello svolgimento dell'appalto, nonché sui contenuti e sugli sviluppi delle attività in capo allo stesso, fatta eccezione per quanto sia strettamente necessario all'esecuzione del presente contratto.

Art. 18 - NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO (ART 28 REG. UE 679/2016)

Con la sottoscrizione del Capitolato l'Appaltatore (di seguito anche indicato quale Responsabile) è nominato responsabile del Trattamento per conto di Civitas (Titolare) ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento EU 679/2016 (di seguito GDPR) e garantisce al Titolare il possesso e la permanenza di garanzie sufficienti a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. L'appaltatore deve rispettare le istruzioni impartite dal Titolare.

Il trattamento dei dati effettuato dal Responsabile per conto del Titolare riguarda le seguenti categorie di dati relativi ai contribuenti :

- Dati identificativi, dati finanziari (conto corrente/Iban), Fiscali, relativi al credito, relativi allo stato di famiglia, allo stato di salute, dati giudiziari

- Le finalità sono quelle meglio indicate all'art. 1, ossia gestione del servizio di riscossione tributi e la durata del trattamento è quella dell'appalto e successivamente, 10 anni per la tutela dei diritti del Titolare e per gli obblighi di legge.

1. Autorizzazione generale alla nomina subresponsabili (art. 28(2)(3d)(4) GDPR)

Il Responsabile è autorizzato ad avvalersi, sotto la sua esclusiva responsabilità e per attività di trattamento specifiche, di fornitori esterni (società di software, gestionali), alle seguenti condizioni: (i.) essi dovranno essere nominati subresponsabili del trattamento con atto scritto; (ii) la nomina di subresponsabili si riveli indispensabile alla prestazione del servizio per conto del Titolare; (iii.) entro 30 giorni dalla firma della presente, il Responsabile invii al Titolare a mezzo pec l'elenco dei subresponsabili che ha nominato o intende nominare, con una breve descrizione dei trattamenti che intende delegare a essi. Nel caso in cui il Titolare non obietti nei successivi 15 giorni, il Responsabile potrà procedere alle nomine; (iv.) In caso di nomine ulteriori o sostituzioni, il Responsabile deve prima informare il Titolare di tali modifiche. Esse si intenderanno accettate qualora il Titolare non si opponga nei 15 giorni successivi all'informazione.

2. Compliance

Il Responsabile deve osservare scrupolosamente le prescrizioni contemplate dalla normativa in materia di Privacy, del GDPR, del Dlgs 196/03 e ss.mm, e di tutte le raccomandazioni e la relativa normativa anche regolamentare, ivi compresi i provvedimenti, le linee guida e le autorizzazioni adottate dal Garante e dal Comitato Europeo dei Garanti per la protezione dei dati.

Il Responsabile del Trattamento si assume la responsabilità, nei confronti del Titolare, di verificare che tutti i suoi collaboratori, dipendenti e gli eventuali subresponsabili e suoi fornitori possiedano i requisiti e le garanzie sufficienti a mettere in atto tutte le misure tecniche e organizzative richieste dal GDPR. Relativamente ai soggetti da lui eventualmente autorizzati, solo per iscritto, egli garantisce di effettuare particolare controllo nell'esecuzione del trattamento e di fornire agli stessi un'adeguata e periodica formazione in ambito di privacy.

3. Riservatezza

Il Responsabile deve garantire la riservatezza delle informazioni/dati personali, con particolare riguardo a quelli di particolare natura di cui all'art. 9 GDPR, di cui viene a conoscenza durante l'esecuzione delle attività e servizi richiesti. Il Responsabile deve altresì far rispettare al proprio personale dipendente (e garantire) la riservatezza su tutte le informazioni/dati personali trattate durante lo svolgimento delle attività lavorative affidate.

Detti obblighi di riservatezza devono essere rispettati anche a seguito di cessazione (anche temporanea) del servizio e/o del rapporto contrattuale o di collaborazione con il Titolare del trattamento.

4. Misure di sicurezza

Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Responsabile è obbligato a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:

- ove possibile operare la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- predisporre adeguati sistemi per la tracciatura degli accessi effettuati;

- la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- utilizzo di password al sistema di almeno 8 caratteri alfanumerici, contenenti maiuscole e simboli da cambiarsi con cadenza trimestrale;
- la conservazione fisica in luoghi ad accesso controllato e sicuro (armadi chiusi con serratura accessibili solo al Responsabile stesso o a soggetti da lui autorizzati per iscritto e sotto la sua responsabilità e vigilanza).
- relativamente alla conservazione elettronica dei dati comunque qualificabili quali "particolari categorie di dati" ai sensi dell' art. 9 Reg. UE679/2016, si dovrà assicurare la custodia presso un Data Center certificato ISO 27001:2013;

Il Responsabile del trattamento ha l'obbligo di far rispettare al personale suo dipendente e ai suoi collaboratori autorizzati, sia le misure di sicurezza adottate da egli stesso sia quelle del Titolare, in osservanza delle suindicate disposizioni normative, procedure, circolari e regolamenti. Più nel dettaglio, il Responsabile deve provvedere a:

- (a) fornire adeguata informazione e/o formazione e/o adeguate istruzioni al personale incaricato del trattamento.
- (b) Vigilare sull'osservanza e l'attuazione, del personale incaricato al trattamento, delle misure di sicurezza adottate e delle istruzioni impartite.
- (c) Verificare che le misure di sicurezza adottate siano costantemente adeguate e aggiornate in riferimento alle modifiche delle disposizioni di legge, ai mutamenti dei servizi prestati e all'evoluzione del progresso tecnologico.
- (d) Garantire che i dati trattati non vadano distrutti e/o dispersi e/o acquisiti, anche in modo incontrollato, da terzi non autorizzati al trattamento particolari cautele vanno adottate nel caso in specie trattandosi dati personali anche giudiziari, comunque reddituali fiscali, creditizi ecc...
- (e) Attuare gli adempimenti connessi all'individuazione degli amministratori di sistema e all'obbligo di tenuta dei relativi elenchi.
- (f) Verificare periodicamente le modalità di accesso ai locali e ai sistemi nonché l'idoneità delle misure adottate per la protezione dei locali e dei sistemi stessi. Verificare, inoltre, l'idoneità delle banche dati e dei server utilizzati.
- (g) Garantire l'utilizzo di indirizzi di posta elettronica che, possiedano requisiti di sicurezza e compliance al GDPR in materia di sicurezza del trasferimento (ad es., che garantiscano la crittografia dei dati in transito) e, in caso contrario, la con-divisione dei dati che interessano linee di trattamento, tramite account di posta non ufficiali verranno considerati come un utilizzo improprio e vietati.
- (h) Più in generale, svolgere ogni attività necessaria, anche se qui non espressamente prevista, volta a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali al fine di assicurare che le misure di sicurezza adottate siano idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione

e/o perdita intenzionale e/o accidentale dei dati, accesso e/o modifica e/o divulgazione non autorizzati; trattamento di dati conservati o trasmessi non consentito; trattamento (anche consistente nella sola visualizzazione del dato) non conforme alla finalità delle operazioni di trattamento (ovvero alle finalità correlate all'esecuzione dei servizi).

5. Registro dei trattamenti

Il Responsabile dovrà redigere, ai sensi dell'art. 30, p. 2 GDPR, il registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità.

6. Obblighi di Assistenza

Il Responsabile del trattamento deve assistere e, ove richiesto e/o necessario e nei limiti delle proprie competenze e dei servizi prestati, supportare il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla Privacy per quanto di competenza. In particolare:

fornire, se richiesto, informazioni sulle operazioni di trattamento svolte, nonché sulle modalità con cui sono effettuati i trattamenti;

- (a) fornire, previa richiesta, le informazioni necessarie al Titolare in ordine alle notifiche e agli obblighi nei confronti del Garante;
- (b) consentire l'effettuazione di controlli e/o ispezioni di organi della Pubblica Amministrazione o delegato e del Garante Privacy, aventi ad oggetto sia l'osservanza delle prescrizioni normative in materia di Privacy sia il rispetto dei compiti e delle istruzioni elencate nella presente nomina, con particolare riferimento all'obbligo di adottare le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente;
- (c) comunicare tempestivamente eventuali richieste presentate dal Garante e informare il Titolare circa le ispezioni e i provvedimenti disposti dal Garante stesso e/o da altre Autorità.
- (d) mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A riguardo, il Responsabile del trattamento informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati (art. 28 (3h) GDPR).
- (e) assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo della stessa di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato. A riguardo, Il Responsabile del trattamento deve comunicare tempestivamente al Titolare la ricezione di tutte le istanze da parte degli interessati al trattamento per l'esercizio dei diritti richiamati dal GDPR
- (f) Il Responsabile dovrà altresì assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento, ed in particolare a collaborare nelle comunicazioni di violazioni di dati personali, negli adempimenti della valutazione di impatto e consultazione preventive (art. 28 (3f) GDPR)

7. Fine del trattamento

Al termine dell'incarico e del trattamento dei dati, il Responsabile sarà tenuto a restituire al Titolare tutti i dati personali ricevuti e trattati per suo conto, nonché la relativa documentazione, provvedendo a cancellare le ulteriori copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.

Art. 19 - SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre gli oneri di cui al presente Capitolato sono a carico dell'appaltatore, i seguenti obblighi speciali:

- spese di contratto, registro e bollo per tutti gli atti e processi relativi al presente appalto;
- imposte di ogni genere, diritti e tasse di bollo per tutti gli atti inerenti al lavoro e per tutta la durata dello stesso;
- spese relative alla presente procedura, ivi comprese quelle per la predisposizione della documentazione a base della gara e quelle per la commissione di gara, quantificate in euro 6.000, oltre IVA;
- ai sensi e per gli effetti degli artt. 34, comma 35°, del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, e 216, comma 11°, del Codice, come modificato dal D.L. 30.12.2016 n. 244 le spese di pubblicazione del Bando di Gara sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana graveranno sull'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate dal predetto alla stazione appaltante entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione;
- tutti gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente, gravano sull'oggetto dell'appalto.

Art. 20 - RICHIAMO A LEGGI E/O REGOLAMENTI

Per quanto non previsto nel presente Capitolato si fa richiamo alle norme del Codice, del Codice Civile e alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.